

RISOLUZIONE n. 5 del 25.9.2007

Modifica della Risoluzione n.1, del 20 febbraio 2007, sul punto relativo ai compensi da corrispondere a fronte dell'esercizio di fatto delle funzioni giurisdizionali

Nella seduta del 25 settembre 2007, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria composto come da verbale in pari data:

– visti i vari quesiti indirizzati a questo Consiglio di Presidenza – ed in particolare quello sottoposto dal Dipartimento per le Politiche Fiscali – relativi ai compensi da corrispondere a fronte dell'esercizio in via di fatto delle funzioni giurisdizionali:

– rilevato che i predetti quesiti sottopongono questioni, non soltanto meritevoli di specifica considerazione, bensì tali da rendere opportuna la fissazione di una disciplina generale anche al fine di evitare disparità di trattamento:

– tenuto conto dell'ampia discussione intervenuta in seno al Consiglio sui criteri di applicazione della Risoluzione n.1 del 20 febbraio 2007:

– esaminati gli atti ed udito il relatore Consigliere F. Castellano:

– considerato che la figura del funzionario di fatto ricorre, sia con riferimento al caso della nomina poi annullata, sia con riferimento alla nomina ab origine nulla, sia in fine con riferimento alla mancanza di nomina con esercizio di fatto delle relative funzioni, in presenza di tacito consenso dell'Amministrazione :

– considerato che la rilevanza dell'esercizio di fatto di funzioni pubbliche si pone sotto diversi profili e, in particolare: agli effetti dei terzi avvantaggiati da atti compiuti dal funzionario di fatto, che non possono essere annullati - agli effetti della responsabilità penale sempre affermata – e agli effetti della responsabilità amministrativa-contabile, anch'essa sempre affermata:

– considerato, in particolare, che agli effetti della prestazione lavorativa, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, fin dalle sentenze n. 5 e 6, in data 5 marzo 1992, ha affermato l'incondizionata applicazione dell'art. 2126 c.c., con riferimento al rapporto di lavoro avente le caratteristiche del pubbli-

co impiego, stabilendo che la nullità e l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto di lavoro ha avuto esecuzione, "salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa";

- considerato che il rapporto tra il giudice tributario e la pubblica amministrazione, variamente qualificato, ha comunque un trattamento economico assimilato al lavoro dipendente, qualunque sia la qualifica dei percipienti (liberi professionisti, dipendenti pubblici pensionati), come stabilisce in modo esplicito l'art.50 lett. f - già art.47 del DPR 917/1986 - come modificato dall'art. 2 comma 36 della Legge Finanziaria per l'anno 2004.

- ritenuto che al giudice tributario, che abbia di fatto esercitato le relative funzioni, sia amministrative sia giurisdizionali, spetta l'intero compenso per il lavoro svolto, senza alcuna distinzione tra compenso fisso e compenso variabile e ciò in applicazione del principio fissato dall'art. 2126 c.c. e della giurisprudenza pacifica sul punto, che non opera alcuna distinzione tra le varie voci retributive in quanto stabilisce che al funzionario pubblico, assunto con provvedimento radicalmente nullo, ovvero successivamente annullato, ovvero, ancora, che di fatto abbia svolto le relative funzioni in presenza di tacito consenso dell'Amministrazione, spettano, per intero, le prestazioni retributive e previdenziali come se il relativo rapporto di pubblico impiego fosse valido ed efficace .

Tutto ciò visto, ritenuto e considerato

DELIBERA

di approvare il testo della Risoluzione nei sensi di cui in motivazione, così modificata la Risoluzione n.1 del 20 febbraio 2007.

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs.545/92, nonché ai Presidenti delle Commissioni tributarie regionali e provinciali, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni.

Il Presidente: GARGANI